

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE:

" Modifica della legge regionale: Incremento del fondo di dotazione dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti".

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Legge regionale:

"Modifica della legge regionale: Incremento del fondo di dotazione dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti".

Il Consiglio Regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1

L'art. 2 della legge regionale "Incremento del fondo di dotazione dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti" è sostituito dal seguente:

All'incremento di 2.000.000.000 (due miliardi) si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 324 - art. 2 "Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di approvazione" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 approvato con legge regionale 10 giugno 1974, n. 20 e istituzione del seguente capitolo: - cap. 296 bis - Incremento del fondo di dotazione dell'Ente Regionale Trasporti L. 2.000.000.000.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127, 2° comma, della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia, ed entra in vigore il giorno stesso del-

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

la sua pubblicazione.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Augelli

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ventura

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 19 dicembre
1974 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Region
nale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Augelli)